

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1832 del 06/04/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO). Rif. Prot. n. 875/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 16800/2016 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1894 del 06/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sei APRILE 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA **GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO)**.

Rif. Prot. n. 875/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 16800/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 26/5/2016 la Ditta GOLDONI SPA, avente sede legale in comune di Carpi (MO), v. Canale n. 3, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Carpi, v. Canale n. 3, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 26/5/2016 con prot. n. 9570;

L'impianto di cui sopra effettua l'attività di produzione e commercializzazione macchine e attrezzature per l'agricoltura;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, sono ad oggi regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), Determinazione della Provincia di Modena n. 41 del 20/3/2013;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Determinazione della Provincia di Modena n. 326 del 24/9/2013;

Considerato che con la Domanda ai sensi del DPR 59/2013, il richiedente dichiara, relativamente alle emissioni in atmosfera, <che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata come da titolo abilitativo / certificazione elencata nell'allegato "Dati generali impianto">, si provvede d'ufficio ad integrare nell'AUA la vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera senza apportarvi variazioni sostanziali.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 13271 del 19/7/2016;
- parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Carpi con prot. n. 36802/2016, a condizione che, prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale sia acquisita agli atti nuova planimetria indicante la tipologia e l'esatta collocazione di tutte le sorgenti sonore, dove per sorgente sonora si intende ogni tipologia d'impianto che possa produrre rumore, compresi i camini di aspirazione che danno luogo a emissioni in atmosfera; di ogni sorgente sonora, inoltre, dovranno essere indicati i relativi tempi di funzionamento;

In data 5/12/2016, con nota prot. n. 22502, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato la richiesta di quanto sopra; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 3/4/2017 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta relativa all'impatto acustico, assunta agli atti con prot. n. 6295;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario revocare i corrispondenti titoli ambientali precedentemente rilasciati al Gestore dell'impianto medesimo.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

### **il Dirigente determina**

1) di rilasciare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 al Gestore della ditta GOLDONI SPA per l'impianto ubicato in comune di Carpi, v. Canale n. 3, che comprende i seguenti titoli ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo ambientale sostituito</b>
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95

2) di disporre la revoca dei titoli abilitativi vigenti elencati in premessa;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 6/4/2017 con scadenza al 6/4/2032;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

<b>Titolo ambientale</b>	<b>Autorità di controllo</b>
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Carpi

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Allegato ACQUA

Ditta GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in acque superficiali

### A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GOLDONI SPA, nello stabilimento in comune di Carpi (MO), v. Canale n. 3, svolge attività di produzione e commercializzazione di macchine ed attrezzature per l'agricoltura.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue derivanti dai servizi igienici, dalla mensa, dal raffreddamento tempra ad induzione e controlavaggio filtri sono trattate direttamente nell'impianto di depurazione biologico;
- le acque reflue provenienti dalle lavatrici dei trattamenti termici e dal ciclo tecnologico sono trattate nell'impianto di depurazione chimico-fisico prima dell'immissione in quello biologico;

- le emulsioni oleose, prima dell'immissione nell'impianto chimico-fisico, sono trattate in apposita vasca di disemulsione;
- le acque meteoriche confluiscono in acque superficiali mediante rete fognaria acque bianche;

ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, i reflui trattati negli impianti di depurazione e confluenti in acque superficiali sono classificabili come "acque reflue industriali";

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

**Visti i precedenti atti autorizzativi rispetto ai quali la ditta chiede un rinnovo senza modifiche, ovvero:**

- la determinazione n. 116, del 20/03/2009, avente scadenza il 21/03/2013, con la quale è stata autorizzata la ditta "Goldoni S.p.A.", a scaricare in acque superficiali le acque reflue industriali derivanti dall'insediamento ubicato a Migliarina di Carpi (Mo), via Canale n. 3;

la domanda della ditta "Goldoni S.p.A.", presentata all'Amministrazione Provinciale di Modena il 21/11/2012, tesa ad ottenere il rinnovo senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali derivanti dall'insediamento ubicato Migliarina di Carpi (Mo), via Canale n° 3, acquisita agli atti con protocollo n° 108239/9.8.5 del 21/11/2012;

- la determinazione n° 41 del 20/03/2013, e successiva Determinazione n° 105 del 06/05/2013 per la correzione di mero errore materiale, con i quali si autorizzava la ditta "Goldoni S.p.A.", nella persona del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, con sede a Migliarina di Carpi (Mo), via Canale, n° 3, per l'insediamento ivi ubicato, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di costruzione e commercializzazione di macchine ed attrezzature per l'agricoltura, nella quantità indicativa di 13.500 m<sup>3</sup>/anno, nello scolo di via Canale adiacente la proprietà e confluyente nel Cavo Rio, nel rispetto di alcune prescrizioni, tra le quali, in particolare, la n. 5, che recita: "entro 30/07/2013 dovranno essere inviate alla Scrivente Amministrazione e al distretto Area Nord dell'A.R.P.A. di Modena le analisi chimiche delle acque reflue industriali, sui seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, cloruri, solfati, ferro, oli minerali, boro, piombo, rame, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitrico, Ph; Le suddette analisi, da effettuarsi nel pozzetto individuato ai fini ispettivi, dovranno essere eseguite da laboratorio autorizzato e firmate da tecnico abilitato";

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

valutate le analisi chimiche trasmesse a questa Agenzia e assunte agli Atti con prot. n. 2348 del 8/02/2017, in ottemperanza alla prescrizione di cui sopra (data prelievo 09/07/2013, campione prelevato a valle del depuratore chimico-fisico), dalle quali si rileva il non superamento dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

valutate inoltre le analisi più recenti, effettuate a titolo di autocontrollo, e trasmesse a questa Agenzia a titolo di integrazione volontaria, assunte agli Atti con lo stesso protocollo, (data prelievo 15/11/2016, campione prelevato in uscita dall'impianto, nel punto di scarico 21, così come individuato nei precedenti atti autorizzativi), dalle quali si rileva il non superamento dei limiti indicati dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

## D- PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta GOLDONI SPA, con stabilimento in v. Canale n. 3, Carpi (MO), a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione e commercializzazione di macchine ed attrezzature per

l'agricoltura, nella quantità indicativa di 13.500 m<sup>3</sup>/anno, **nello scolo di via Canale adiacente la proprietà e confluente nel Cavo Rio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- 1) lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006;
- 2) il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 3) deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo il pozzetto di prelievo sul collettore dei reflui in scarico. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) le emulsioni oleose esauste derivanti dalla sostituzione periodica dei lubrificanti delle macchine operatrici tradizionali devono essere stoccate e conferite ad impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006 o al consorzio obbligatorio degli oli usati;
- 5) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione dell'impianto. Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli autocontrolli analitici effettuati; in particolare dovranno essere effettuate analisi di laboratorio sulla qualità dei reflui in uscita dall'impianto, almeno una volta all'anno, ricercando i seguenti parametri: BOD, COD, solidi sospesi, cloruri, solfati, ferro, oli minerali, boro, piombo, rame, zinco, azoto ammoniacale, azoto nitrico, Ph;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);
  - i quantitativi di fanghi prodotti e la relativa destinazione;
  - i quantitativi di emulsioni oleose conferite a terzi e relative autorizzazioni;
- 6) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
- 7) il corpo recettore dovrà essere periodicamente sottoposto ad operazioni di pulizia, con asportazione di eventuali sedimenti e, se necessario, ripristino della normale funzionalità idraulica;
- 8) i fanghi e le morchie oleose derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## Allegato ARIA

Ditta GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

### A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

### B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta GOLDONI SPA, negli impianti ubicati in comune di Carpi, V. Canale n. 3, svolge attività di produzione e commercializzazione macchine e attrezzature per l'agricoltura, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 326 del 24/9/2013, per la seguente configurazione produttiva:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle seguenti unità produttive:

- Unità Produttiva 1- trasformazione metalli
- Unità Produttiva 2 – assemblaggio (con dismissione del punto di emissione n. 76)
- Unità Produttiva 3 - magazzino e spedizione
- Unità Produttiva 4 - servizi tecnici officina
- Unità Produttiva 5 – servizi generali
- Unità Produttiva 6 – reparto prototipi

- il seguente consumo di materie prime:

- olio da taglio	4	t/anno
- olio emulsionabile	2	t/anno
- olio da tempra	1,500	t/anno
- detergente lavaggio	1.5	t/anno
- graniglia per sabbiatura	4,5	t/anno
- collanti	0,123	t/anno
- liquido paraflu	12	t/anno
- detergente lavaggio	2	t/anno
- smalto all'acqua	13	t/anno
- flocculante	2	t/anno
- detergenti sgrassanti	0,4	t/anno
- bobine filo di saldatura	4	pezzi

- elettrodi	15	kg/anno
- laminati – lamiere e tubolari	1,5	t/anno
- acido solforico	2	t/anno
- calce idrata	2,5	t/anno
- solfato di alluminio	1	t/anno
- polimero liquido	0,5	t/anno
- bobine filo di saldatura	2	pezzi
- elettrodi	10	kg/anno
- prodotti sgrassanti	0,05	t/anno

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Carpi, con prot. n. 5220 del 25/01/2013;

- parere favorevole di ARPAE Modena – Distretto Area Nord-Carpi, come da istruttoria tecnica prot. n. 11905 del 08/08/2013, dalla quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e dalla quale si evince:

- la possibilità di derogare, per le operazioni di saldatura ed affini, dall'obbligo di esecuzione delle analisi periodiche di autocontrollo per ossidi di azoto e per monossido di carbonio;

- per gli impianti non presidiati da impianti di abbattimento, l'opportunità di prescrivere analisi periodiche di autocontrollo da effettuarsi con periodicità almeno annuale;

- nel caso di sgrassaggi o lavaggi con sostanze alcaline, la possibilità di derogare dall'obbligo dell'installazione di impianti di assorbimento delle sostanze alcaline a condizione che vengano rispettati i limiti di emissione fissati dalla normativa regionale;

Da quanto agli atti si valuta che per gli impianti e attività risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento, risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Si valuta, inoltre, che gli impianti di abbattimento proposti relativamente ai punti di emissione n. 46, 49, 54, 65 e 66, non risultano conformi alla miglior tecnologia disponibile, ma sono considerati comunque strutture utili alla mitigazione delle emissioni;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione della Provincia di Modena n. 326 del 24/9/2013 si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa;

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta GOLDONI SPA con impianti ubicati in comune di Carpi, v. Canale n. 3, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

### Unità produttiva 1 – Trasformazione metalli

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - SABBIAATRICE RICOTTURA

portata massima	1800	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	6,5	m

durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TESSUTO (di grammatura non inferiore a 200 g/m <sup>2</sup> )	

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - DENTATURA CILINDRICA E BROCCIATURA

portata massima	5000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	7,6	m
Durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali + Nebbie Oleose	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 - 2 FORNI A CAMERA DA CEMENTAZIONE IN ATMOSFERA CONTROLLATA

portata massima	2100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - MISCELATORE TIPO ENDOGAS

portata massima	700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 7bis - MISCELATORE TIPO ENDOGAS

portata massima	700	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - FORNO A CAMERA DI RINVENIMENTO (elettrico)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	13	m
durata	14	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 13 - SABBIATRICE PARTICOLARI

portata massima	3100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	20	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TESSUTO	

PUNTO DI EMISSIONE N. 14 - FORNO A CAMERA DA BONIFICA (tempra)

portata massima	560	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 15 - VASCA OLIO DA BONIFICA (TEMPRA)

portata massima	9000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	13	m

durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 16 - FORNO A CAMERA DA RINVENIMENTO (ELETTRICO)

portata massima	960	Nm3/h
altezza minima del camino	13	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 46 - LAVAGGIO PARTICOLARI METALLICI

(lavaggio con detergente alcalino a base di potassio e sodio)

portata massima	2500	Nm3/h
altezza minima del camino	8,6	m
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Sostanze alcaline (come Na <sub>2</sub> O)	5	mg/Nmc
--	---	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 49 - 3 RETTIFICHE

portata massima	1200	Nm3/h
altezza minima del camino	Oltre il colmo del tetto	
durata	14	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali + Nebbie Oleose	10	mg/Nmc
--------------------------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA

PUNTO DI EMISSIONE N. 55 - FORNO RICOTTURA ISOTERMICA

portata massima	1100	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 56 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)

portata massima	250	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 57 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)

portata massima	250	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 58 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)

portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 59 - 6 BRUCIATORI FORNO RICOTTURA (97 kW ciascuno)

portata massima	250	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 60 - 2 FORNI A POZZO DA RINVENIMENTO (elettrici)

portata massima	480	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ammoniaca (NH <sub>3</sub> )	15	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 61 LAVATRICE PER FORNI A CAMERE (lavaggio con sola acqua calda)

portata massima	70	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 62 - BRUCIATORE PER LAVATRICE (52 kW)

portata massima	70	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 63 - BRUCIATORE PER LAVATRICE (52 kW)

portata massima	70	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	9	m

durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 64 - TEMPRA A INDUZIONE

portata massima	170	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
S.O.V. (esprese come C-organico totale)	50	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 65 - DENTATRICI CONICHE E RETTIFICHE

portata massima	11400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TASCHE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 66 - RODATURA E VASCA LAVAGGIO

portata massima	2000	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TASCHE	

PUNTO DI EMISSIONE N. 67 - RETTIFICHE REPARTO ATTREZZERIA

portata massima	480	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 68 - SALDATURA REPARTO ATTREZZERIA

portata massima	1100	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	4,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 69 - REPARTO UTENSILERIA E TORNITURA

portata massima	4000	Nm <sup>3</sup> /h
-----------------	------	--------------------

altezza minima del camino	9	m
durata	14	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A TASCHE	

### **Unità produttiva 2 - Assemblaggio**

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 22 - TUNNEL DI FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	4200	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Fosfati (espressi come PO4 )	5	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 23 - RISCIAQUO DOPO FOSFOSGRASSAGGIO

portata massima	5300	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	08	h/g

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 24 - CABINA DI VERNICIATURA A BASE ACQUOSA

portata massima	38000	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 25 - CABINA DI VERNICIATURA A BASE ACQUOSA

portata massima	38000	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u>	FILTRO A PANNELLI	

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 26 - BRUCIATORE FORNO DI COTTURA VERNICI (325 KW)

portata massima	1200	Nm3/h
altezza minima del camino	6,5	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

#### PUNTO DI EMISSIONE N. 27 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	600	Nm3/h
-----------------	-----	-------

altezza minima del camino	6	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 28 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	320	Nm3/h
altezza minima del camino	6	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 29 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	250	Nm3/h
altezza minima del camino	6	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 30 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE A BASE ACQUOSA

portata massima	480	Nm3/h
altezza minima del camino	6	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (come C-org.totale)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 31 - BRUCIATORE TUNNEL POLIMERIZZAZIONE (440 KW)

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	6,6	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 32 - BRUCIATORE TUNNEL POLIMERIZZAZIONE (325 KW)

portata massima	500	Nm3/h
altezza minima del camino	7,1	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 33 - TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE

portata massima	300	Nm3/h
altezza minima del camino	6	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 34 - PROVA TRATTORI DIESEL CABINA COLLAUDO MACCHINE  
(aspirazione laterale)

portata massima	24900	Nm3/h
altezza minima del camino	8	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 35 - PROVA TRATTORI DIESEL CABINA COLLAUDO MACCHINA  
(aspirazione centrale)

portata massima	7100	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 36 - PROVA TRATTORI LINEAA 326 E COLLAUDO MACCHINE  
(tramite manichetta)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	7,5	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 52 - BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA DOPO LAVAGGIO (440 kw)

portata massima	600	Nm3/h
altezza minima del camino	13	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 53 - FORNO ASCIUGATURA DOPO LAVAGGIO

portata massima	2500	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 54 - ALLUNGAMENTO CABINA DI VERNICIATURA

portata massima	29000	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	04	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (SOV)	50	mg/Nmc

Impianto di abbattimento: FILTRO A PANNELLI

PUNTO DI EMISSIONE N. 71 - PROVA TRATTORI DIESEL CABINA COLLAUDO MACCHINE

(tramite manichetta)

portata massima	2100	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 72 - PROVA TRATTORI LINEA 3320 (tramite manichetta)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 73 - PROVA TRATTORI LINEA 3321 (tramite manichetta)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 74 - PROVA TRATTORI LINEA 3313 E LINEA PROTOTIPI

(tramite manichetta)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	10,5	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 75 - ASPIRAZIONE FUMI RECUPERO MACCHINE (tramite manichetta)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 78 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
LINEA 3321 (200 kW)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 79 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
LINEA 3310 (200 kW)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 80 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
LINEA 3326 (200 kW)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	14	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 81 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
RECUPERO MACCHINE (200 kW)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 82 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO RECUPERO  
MACCHINE (200 kW)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nmc

**Unità produttiva 3 – Magazzino e spedizione**

PUNTO DI EMISSIONE N. 47- GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

portata massima	1300	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	01	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 86 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO RICEZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm3/h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 87 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO RICEZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 88 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO RICEZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 89 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO SPEDIZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 90 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO SPEDIZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 91 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO SPEDIZIONE (88 kW)

portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	5,3	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
-------------------------------------	-----	--------

**PUNTO DI EMISSIONE N. 92 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO MAGAZZINO (85 kW)**

portata massima	360	Nm3/h
altezza minima del camino	8,8	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 93 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO MAGAZZINO (85 kW)**

portata massima	360	Nm3/h
altezza minima del camino	8,8	m
durata	08	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

**Unità produttiva 4 – Servizi tecnici officina**

**PUNTO DI EMISSIONE N. 39 - SALDATURA REPARTO FABBRI**

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	01	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc

**PUNTO DI EMISSIONE N. 41 - PULIZIA MANUALE CON SOLVENTI REPARTO MANUTENZIONE**

portata massima	2300	Nm3/h
altezza minima del camino	9	m
durata	05	h/g

**Unità produttiva 5 – Servizi generali**

**PUNTO DI EMISSIONE N. 42 - CALDAIA ACQUA SURRISCALDATA (2.210 kW)**

portata massima	1000	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti: (\*)

Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 77 - CALDAIA GENERATORE ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO  
(4.885 kW)

portata massima	2000	Nm3/h
altezza minima del camino	15	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	350	mg/Nmc

**Unità produttiva 6 – Reparto prototipi**

PUNTO DI EMISSIONE N. 43 - SALDATURA REPARTO PROTOTIPI

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	1,5	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 44 - COLLAUDO TRATTORI DIESEL ESTERNO PROTOTIPI (tramite manichetta)

portata massima	350	Nm3/h
altezza minima del camino	5	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 45 - COLLAUDO TRATTORI DIESEL ESTERNO PROTOTIPI (tramite manichetta)

portata massima	3300	Nm3/h
altezza minima del camino	5	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 51 - FUMI SCARICO MOTORI CAPANNONE (tramite manichetta)

portata massima	4500	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N. 83 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
REPARTO PROGETTI (200 kW)

portata massima	400	Nm3/h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO2)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 84 - BRUCIATORE RISCALDAMENTO A IRRAGGIAMENTO  
REPARTO PROGETTI (200 kW)

portata massima	400	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	08	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE N. 85 - CALDAIA GENERATORE ACQUA CALDA PER  
RISCALDAMENTO REPARTO PROGETTI (115 kW)

portata massima	270	Nm <sup>3</sup> /h
altezza minima del camino	10	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti: (*)</u>		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	150	mg/Nmc

(\*) Il tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso deve essere pari al 3%.

### **Prescrizioni**

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

La ditta dovrà utilizzare esclusivamente prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di solvente organico non superiore al 20% della fase solvente.

La sostituzione del materiale filtrante della verniciatura risulterà dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul registro di carico-scarico dei Rifiuti.

I consumi mensili di filo di saldatura utilizzato dovranno risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo.

### **Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite**

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

### **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

### **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie**

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., alla Autorità Competente ed ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE Distretto territorialmente competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

### **Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera**

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

#### Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

#### Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

#### Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

#### **METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI EN 15058  UNI EN 14789  Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ossido di zirconio)
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Ossidi di Zolfo	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)  UNI 10393  UNI EN 14791  Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)  UNI 10878  UNI EN 14792  Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca	UNICHIM 632 (analisi spettrofotometrica o potenziometrica con IRSA 4030)
Sostanze alcaline	NIOSH 7401 (campionamento su membrana filtrante , solubilizzazione del particolato ed analisi mediante titolazione)
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759 (campionamento isocinetico con analisi gravimetrica e/o analisi IR)
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110

### **Prescrizioni relative agli autocontrolli**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per i punti di emissione n. 3, 13, 15, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 39 (portata e polveri), 43 (portata e polveri), 46, 54, 68 (portata e polveri) e 77;
- Semestrale per i punti di emissione n. 4, 49, 55, 60, 64, 65, 66, 67 e 69.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

---

**ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.**

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

## **Allegato IMPATTO ACUSTICO**

Ditta GOLDONI SPA (Imp. v. CANALE N. 3) CARPI (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### **A-PREMESSA NORMATIVA**

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta GOLDONI S.P.A., nella sede operativa a Carpi, via Canale n. 3 – Loc. Migliarina, svolge attività di produzione e commercializzazione di macchine e attrezzature per l’agricoltura.

Per quanto riguarda gli aspetti acustici, il proponente ha presentato un elaborato contenente una campagna di misure eseguite dal Tecnico Competente in Acustica incaricato dalla ditta, Bortolomasi Paolo dello studio AS-AC di San Cesario sul Panaro (MO); i rilievi sono stati effettuati in data 10 marzo 2016 in corrispondenza di alcune postazioni individuate al confine aziendale e in prossimità dei recettori.

Dalla documentazione trasmessa si evince che:

- Il fabbricato produttivo, secondo la vigente classificazione acustica comunale, è inserito in classe V – aree prevalentemente industriali - con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;

- I ricettori più prossimi sono stati identificati in:

- fabbricato ad uso insediamento artigianale (ceramica Mandrio – non identificato con sigla);
- fabbricati ad uso abitativo (identificati con le sigle R1, R2, R3, R4 e R5) ubicati in classe III – aree di tipo misto, con limiti pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte; i recettori R3, R4 e R5 sono altresì ubicati nel territorio del Comune confinante, Rio Saliceto (RE);

- Le sorgenti di rumore sono prevalentemente utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00), ad eccezione delle attrezzature presenti nel reparto “forni di rinvenimento”, che funzionano anche in periodo di riferimento notturno (22:00-06:00);

- L'indagine fonometrica è stata eseguita in 6 postazioni di misura individuate al confine aziendale e prende in considerazione il funzionamento di tutte le attrezzature e impianti, interni ed esterni, installati presso l'insediamento produttivo; manca, tuttavia, una descrizione dettagliata delle sorgenti sonore e non è stata prodotta neppure una planimetria che ne individui l'esatta collocazione rispetto alle postazioni di misura monitorate;

- I rilievi fonometrici, infine, si riferiscono esclusivamente al periodo di riferimento diurno; il TCA, infatti, non ha ritenuto necessario procedere con le misure in periodo notturno, in considerazione del fatto che in prossimità delle aree esterne al reparto forni di rinvenimento non sono presenti recettori.

## C-ISTRUTTORIA E PARERI

vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta GOLDONI SPA in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e la documentazione integrativa pervenuta in data 3/4/2017;

visto il parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena Distretto Area Nord-Carpi, prot. n. 13271 del 19/7/2016;

Preso atto che i rilievi fonometrici eseguiti nelle postazioni al confine aziendale mostrano che la rumorosità ambientale originata dall'attività rispetta il valore limite d'immissione assoluto diurno prescritto per la classe III (ove sono ubicati i recettori da R1 a R5) e, a maggior ragione, quello prescritto per la classe V (ove è ubicata l'azienda);

Rilevato, altresì, che le stime effettuate evidenziano anche il rispetto del limite differenziale diurno presso i recettori da R1 a R5;

visto il parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al titolo ambientale Impatto Acustico espresso dal Comune di Carpi con prot. n. 36802/2016;

## D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Carpi, via Canale 3, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta GOLDONI SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, alle seguenti condizioni:

1) Le sorgenti di rumore devono essere utilizzate esclusivamente in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00), salvo quelle presenti nel reparto “forni di rinvenimento”, che potranno essere attivate anche in periodo di riferimento notturno (22:00-06:00);

2) In corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante. **Allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti e sulle attrezzature utilizzate**, per valutarne la corretta funzionalità e/o integrità

e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di esse provochino un evidente inquinamento acustico;

3) Qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale (es. installazione di nuove sorgenti di rumore all'esterno e all'interno del fabbricato, modifica degli orari di funzionamento delle sorgenti attualmente funzionanti in periodo diurno), è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;

4) Si specifica:

- che qualora le sorgenti di rumore di cui al presente nulla osta siano utilizzate in difformità dalle prescrizioni indicate, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 3 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (da euro 258,00 a euro 10.329,00), per ogni violazione accertata;

- che in caso di superamento dei limiti prescritti dalla vigente normativa (DPCM 14.11.97), si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10, comma 2 della legge 447/95;

- che, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, è fatta salva la possibilità, da parte del Sindaco, di emanare specifica ordinanza finalizzata ad inibire parzialmente o totalmente determinate sorgenti/attività fino alla loro riduzione a conformità.

IL DIRETTORE RESPONSABILE  
ARPAE-SAC MODENA  
Dott. Giovanni Rompianesi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**